



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE "IL VALORE DI UN SORRISO - APS"

L'anno 2025 il giorno 5 del mese di Febbraio alle ore 18.00 si è riunita presso la sede sociale dell'associazione, l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione "Il valore di un sorriso - APS" per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all' o.d.g.:

1. Modifica Statutaria per adeguamento normative Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e ss.) e per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 26 bis del D.L. 73/2022
2. Varie ed eventuali

Sono presenti o rappresentati per delega i Seguenti Associati:

DESI FRANCESCA, PARISI GIUSEPPA, SORBELLO ALFIA, LO TURCO LEONARDO, TROPEA ALFIO, SANFILIPPO TABO' DANIELA, PATANE' PATRIZIA.

Essendo presente la maggioranza degli Associati, l'Assemblea viene aperta previa nomina di Presidente Sorbello Alfia e Segretario Tropea Alfio.

Si discute il primo punto posto all'o.d.g.

"Modifica Statutaria per adeguamento normative Codice del Terzo Settore"

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03/07/2017 n. 117) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018. Quindi dà lettura del nuovo Statuto soffermandosi in particolare sugli articoli più rilevanti e fornendo tutte le informazioni in merito. Al termine il Presidente fa presente che tale Statuto, qualora approvato, verrà allegato all'atto costitutivo del 30/10/2014 registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 30/10/2014 al n. 2190 sostituendo integralmente l'attuale Statuto.

L'Assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente atto con l'allegato statuto chiedendo l'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo (ex art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (ex art. 26 D. Lgs. n. 105/2018).

Non avendo null'altro a discutere e non avendo altri chiesto la parola alle ore 19.30, il Presidente - previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale - dichiara chiusa la riunione.

Caltanissetta, 5 Febbraio 2025

Presidente

Sorbello Alfia

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 27 FEB 2025

N. 173 SERIE 3

ATTO C. ALENTO

L'OPERATORE

Il Presidente

Il Funzi. della Direzione Provinciale

(Santo Giusto)

Segretario

Tropea Alfio

12/05/2022

AD



Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Il valore di un sorriso - APS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita un'Associazione denominata "Il valore di un sorriso - APS" che intende operare come Associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), ed è disciplinata dallo stesso Codice del Terzo Settore, dal presente Statuto e, in quanto compatibili, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.
2. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito denominato 'RUNTS') negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Lo statuto e l'ordinamento interno dell'Associazione si ispirano a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati, favorendo, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione, senza alcuna limitazione o discriminazione relativa a condizioni personali, economiche, sociali e/o ad orientamenti sessuale, religioso, politico.

Art. 2 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Giarre (CT).
2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 4 - SCOPO-OGGETTO

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nel promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita comunitaria dei ragazzi con disabilità di tipo psico-fisico, fisico e sensoriale, accertato ai sensi della l. n. 104/92 o in via d'accertamento, che hanno completato un percorso di studi o non possono intraprenderne (c.d. "giovani adulti"), con particolare riferimento ai ragazzi paraplegici o tetraplegici in carrozzina e con deficit sensoriale visivo e cognitivo, attraverso interventi che prevedono il coinvolgimento delle famiglie quali parti attive, diretti a favorire lo sviluppo di rapporti socio-relazionali, il mantenimento e/o miglioramento delle capacità residue e dell'autonomia personale, in un contesto di relazioni più o meno complesse con l'ambiente che li circonda.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 2, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;



- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
3. Per attuare le finalità istituzionali l'Associazione può svolgere le seguenti attività ludico ricreative (a titolo meramente esplicativo):
- laboratorio di lettura animata finalizzata a favorire la concentrazione, la memorizzazione e lo svago dei giovani con deficit visivo mediante l'ascolto e la ripetizione di racconti, favole, filastrocche e poesie;
 - lab oratorio di teatro, con uso di copioni, musiche e anche marionette a dita o a mano finalizzato a consentire ai giovani di utilizzare più strumenti come canzoni, battute, filastrocche per creare storie e drammatizzarle;
 - laboratorio di disegno e pittura, con uso di pastelli, pennarelli, pennelli, pastelli a cera e colori a dita, mediante il quale i giovani possano condividere momenti di svago e nello stesso tempo rielaborare le proprie emozioni e sensazioni attraverso i colori e le immagini;
 - laboratorio di socializzazione, con uso di karaoke, ascolto di musica e visione di tv o di film, ed organizzazione di feste per eventi al fine di consentire al giovane di vivere un momento di "normalità", insieme ad altri coetanei, condividendo insieme pensieri e idee organizzazione di feste in occasione di particolari ricorrenze;
 - laboratorio di autonomia personale, mediante uso di cucina e bagno, così da stimolare i giovani a svolgere autonomamente alcune attività quotidiane, come ad esempio la cura della propria igiene personale oppure la pulizia degli utensili da cucina utilizzati;
 - attività esterna con passeggiate o uscite tematiche (in pizzeria, al bar, al parco, al maneggio), per vivere in gruppo momenti di svago all'esterno;



- attività motoria in acqua (in piscina oppure al mare) ed attività motoria all'aperto, miranti oppure a stimolare gli arti superiori con appositi attrezzi quali bastoni, palle, cerchi, materassoni per rotolamenti ecc.;
- attività di pet therapy, che consentano ai giovani possano esprimere meglio le proprie emozioni attraverso la comunicazione con gli animali da compagnia;
 - laboratorio musicale attraverso l'uso di strumenti semplici come tamburi, triangoli, maracas ed altri strumenti a percussione, xilofono o piano (strumentario orff).
 - attività di animazione attraverso l'uso di bolle di sapone, sculture di palloncini, ed altre attività legate alla clown-therapy;
 - predisposizione di eventuale piano di trasporto individualizzato; collaborazione con scuole ed altri enti nell'organizzazione di progetti rivolti a prevenire e ridurre disagio giovanile e dispersione scolastica;
 - organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti al progetto dell'associazione;
 - gestione di "casa famiglia" nelle quali i ragazzi trovino un ambiente ricco di stimoli che, attraverso dei progetti personalizzati, contribuiscano a migliorare il più possibile la qualità della loro vita.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato ma è necessaria la partecipazione di almeno sette soci persone fisiche ovvero di tre APS.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del Terzo settore, quale che ne sia la natura giuridica, nella persona del proprio legale rappresentante, che ne condividono le finalità, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali, senza alcuna limitazione o discriminazione relativa a condizioni personali, economiche, sociali e/o ad orientamenti sessuale, religioso, politico. Gli altri enti del Terzo settore non possono, tuttavia, partecipare in numero superiore al 50% delle APS.
3. Coloro che intendano associarsi devono formulare una richiesta scritta al Consiglio direttivo, che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali;
 - b) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. L'ammissione è subordinata, oltre che ai requisiti di cui sopra, al versamento della quota associativa.
6. L'ammissione di un nuovo associato viene deliberata dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, comunicata all'interessato ed annotata a cura dello stesso organo amministrativo, nel libro degli associati.



7. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio direttivo e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. Questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
8. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono titolari dei medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.
2. Tutti i gli associati hanno il diritto di:
 - votare in assemblea, purché risultino iscritti nel libro degli soci da almeno tre mesi;
 - essere nominati alle cariche sociali;
 - concorrere alla programmazione delle attività dell'Associazione, parteciparvi, esserne informati e controllarne l'andamento;
 - essere informati ed accedere a documenti, delibere, bilanci e libri sociali dell'Associazione, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti gli associati hanno l'obbligo di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
 - rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;

Art. 7 - SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - morte;
 - recesso;
 - esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione che sarà comunicata all'interessato.
3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso.
4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
 - svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
 - inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali; aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
5. In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il Consiglio direttivo deve inviare all'associato una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire proprie osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.



6. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, che potrà proporre appello al Collegio Arbitrale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di deliberazione dell'Assemblea, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso per cui egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
7. I diritti di partecipazione all'Associazione sono intransmissibili
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, le quali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente.
2. Devono, inoltre, essere nominati nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge:
 - l'organo di controllo interno;
 - il revisore legale dei conti.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta il luogo di incontro e confronto tra gli associati ed è investita delle seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio il bilancio d'esercizio o del rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa nonché il bilancio sociale sottoposti dal Consiglio direttivo, ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo ovvero un decimo degli associati.
3. Essa è convocata mediante comunicazione scritta da inviare agli associati con qualunque mezzo idoneo, sempre che consenta di provare tale invio, almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, con distinzione tra prima e seconda convocazione, che deve svolgersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.



4. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
5. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:
 - sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.
6. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola col versamento della quota associativa annuale.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice presidente o, in caso di impedimento o di cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea.
8. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in regola con il pagamento delle quote e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, di trasformazione, di fusione e di scissione dell'Associazione sono assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Le deliberazioni di scioglimento sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei cui confronti risponde direttamente.
2. Rientra nella competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto attribuito alla competenza dell'Assemblea o di altro organo, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nominare il Presidente e il Vicepresidente;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;



- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o da essa detenuti;
 - compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.
3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.
 4. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che va da 3 a 5, è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La maggioranza dei componenti dell'organo deve essere scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati.
 5. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.
 6. La carica è gratuita. E' possibile riconoscere ai consiglieri un rimborso delle spese preventivamente concordate e debitamente documentate.
 7. Il nuovo Consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente. In caso di parità risulterà eletto il consigliere che vanta la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggior anzianità anagrafica.
 8. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.
 9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei membri del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo (se nominato), i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.
 10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

- 
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le eventuali limitazioni di tale potere saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 12. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza. Per quanto riguarda la responsabilità e gli eventuali conflitti di interessi degli amministratori sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e, in materia di revisione legale, l'art. 15, D.Lgs. n. 39/2010.
 13. A ciascun associato è attribuita la facoltà di denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Si richiama al riguardo quanto previsto dall'art. 2408, c.c.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

1. L'organo di controllo interno, monocratico o collegiale, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. L'organo di controllo interno viene eletto dall'Assemblea, anche fra i non associati, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
4. I requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dagli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c. In particolare in presenza:
 - un organo monocratico, il sindaco unico deve essere iscritto al Registro dei revisori legali oppure all'Albo dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, dei Consulenti del lavoro o un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e economiche;
 - di un organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere in possesso dei requisiti sopra descritti.
5. L'organo di controllo interno svolge le seguenti funzioni:
 - vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - controllo dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento;
 - vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - controllo contabile in assenza di un incaricato per la revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - i singoli componenti dell'organo di controllo possono procedere ad ispezioni/controlli, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari;
 - partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.
6. La carica è gratuita. E' possibile riconoscere ai componenti dell'organo solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.





Art. 13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Il Revisore legale dei conti o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, viene nominato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sempre che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di controllo.
2. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei presupposti di legge.
3. La carica è gratuita. È possibile riconoscere al revisore solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo delle quote associative e di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa è predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio d'esercizio corredato dalla documentazione necessaria è depositato nei termini a cura del Consiglio direttivo presso il RUNTS.

Art. 17 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. L'Associazione, nella ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge, è tenuta a:
 - redigere, depositare presso il RUNTS il bilancio sociale, nelle forme prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale;
 - pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualunque titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché a dirigenti ed associati.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore l'Associazione deve tenere:
 - il libro degli associati o aderenti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;





2. Il registro del volontari.
2. I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, rivolgendo apposita domanda scritta al Consiglio direttivo.

Art. 19 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone che, in modo spontaneo e senza scopo di lucro, svolgono tramite l'Associazione attività per la comunità ed il bene comune
2. I volontari non possono essere in alcun modo retribuiti ma possono solo essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività associativa, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'Associazione.
4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe così come predisposto dall'Art. 9 della L. 117/2017 e a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del Codice civile e della normativa applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto.